



DELIBERA N. 76 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento emanato dal CpI di ████████ prot. n. ██████████ del 11 Dicembre 2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione ai sensi dell’art. 21 comma 7 lett.a del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 alla prima convocazione, fissata per il

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

09/12/2019; [redacted] avverso il provvedimento emanato dal CpI di [redacted] prot. n. [redacted] del 11 Dicembre 2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett.a del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 alla prima convocazione, fissata per il 09/12/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione risulta che il ricorrente, a seguito del rigetto della domanda di indennità NASpI presentata all'INPS, invia al CpI di [redacted], con congruo preavviso, e-mail di disdetta del colloquio generico fissato per il 09/12/2019. Nella e-mail il Sig. [redacted] dichiara di non essere più interessato alla ricerca di lavoro e di essersi iscritto all'Università. Informa inoltre il CpI di non essere percettore dell'indennità NASpI. Con nota prot. n. [redacted] del 11/12/2019 il CpI notifica al ricorrente l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione al primo appuntamento.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, in quanto non percettore dell'indennità NASpI e non più interessato alla ricerca di lavoro. Il Sig. [redacted] riporta, inoltre, di aver dato ampio preavviso di disdetta alla convocazione del colloquio generico fissato per il 09/12/2019.

In merito al ricorso il CpI di [redacted] riporta che l'INPS, in data 11/12/2019, ha comunicato che la sanzione non è stata applicata in quanto la domanda di NASpI del Sig. [redacted] è stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, all'unanimità dei partecipanti, dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)